



COMUNE di POSTA FIBRENO

Provincia di Frosinone

Piazza Cesare Battisti www.comune.postafibreno.fr.it info@comune.postafibreno.fr.it
Tel. 0776/887282 - fax: 0776/887309 P.IVA: 00379590607 - C.F.: 82000610608

Prot. n. 3010 del 30 maggio 2020

ORDINANZA N. 13

IL SINDACO

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e in particolare l'art. 181 "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio" che testualmente recita:

1. *Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

2. *A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

3. *Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

4. *Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

RITENUTO necessario prevedere, in via straordinaria e temporanea, che quante più possibili attività economiche possano trovare nel suolo pubblico antistante il proprio esercizio la possibilità di ampliare la superficie destinata alla clientela, in modo tale da evitare che la necessità del mantenimento delle misure di distanziamento sociale si ripercuota sul volume di affari, minando la sostenibilità economica delle stesse;

EVIDENZIATO che, in tal senso, si è condivisa con gli operatori economici la necessità di aprire le attività usufruendo dello spazio pubblico in quanto i locali, riorganizzati ai sensi delle norme vigenti, non risultano spesso idonei a garantire il rispetto del distanziamento sociale imposto dalla normativa COVID-19;

CONSIDERATO che è volontà dell'Amministrazione Comunale intervenire a sostegno delle attività economiche del territorio consentendo per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai vigenti regolamenti comunali, di occupare gratuitamente il suolo pubblico su tutto il territorio comunale con strutture mobili a carattere temporaneo (tavoli, sedie, ombrelloni) che saranno installate a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino al 31/10/2020;

VISTO il DPCM del 18 maggio 2020;

VISTO il Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16.05.2020 n. Z00041;

VISTA la legge 30/04/1992 n. 285, relativa al Nuovo Codice della Strada e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495, relativo al Regolamento di esecuzione attuazione del nuovo Codice della Strada;
VISTI gli art. 50 e 54 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

ORDINA

in tema di occupazione temporanea di suolo pubblico comunale in via straordinaria, urgente e temporanea, in deroga ai vigenti regolamenti, al fine di tutelare la salute pubblica e favorire la ripresa delle attività economiche sospese dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le seguenti misure a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 31/10/2020:

- 1) È consentito ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti nell'intero territorio comunale il posizionamento su suolo pubblico di strutture mobili della seguente tipologia: tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, pannelli e/o altre recinzioni, prontamente rimovibili qualora per motivi di urgenza e necessità legati anche ad eventi di protezione civile debbano essere rimossi;
- 2) Le occupazioni dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle schede tecniche allegate all'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16.05.2020 n. Z00041 e in particolare i tavoli dovranno essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno un metro tra le persone;
- 3) Di concedere, in deroga a quanto previsto dal Regolamento comunale e in via straordinaria, sino al termine massimo del 31 ottobre 2020, alle attività economiche, esercitate in locali situati al piano strada l'occupazione del suolo pubblico frontistante e/o lateralmente al proprio esercizio, in misura congrua e comunque non superiore a 60 metri quadri, nei termini e alle condizioni puntualmente indicati nella narrativa del presente provvedimento;
- 4) Le attività dovranno garantire la costante manutenzione del suolo pubblico occupato, il decoro dei luoghi, il transito pedonale e il rispetto delle ordinarie regole di buon vicinato non causando disturbo con rumori ed esalazioni;
- 5) L'occupazione sarà consentita sulla base di una comunicazione con la quale il titolare dell'attività dovrà autocertificare che la stessa sarà messa in atto in osservanza delle norme imperative di legge e salvaguardando i diritti di terzi;
- 6) Di concedere l'esenzione totale dal pagamento della Tassa di Occupazione del Suolo Pubblico per le occupazioni di suolo pubblico di cui ai precedenti punti 1) e 3);

AVVISA

che la violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del DL n.19/2020, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 400 (pagamento in misura ridotta del 30% entro 5 giorni € 280), la sanzione accessoria della sospensione immediata dell'attività o dell'esercizio, e la chiusura della stessa da 5 a 30 giorni

DISPONE

che l'esatta osservanza della presente ordinanza sarà effettuata dalla Polizia Locale e dalle Forze dell'Ordine del Territorio; di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Istituzionale on line nelle forme e nei termini di legge e mediante affissioni pubbliche dei relativi avvisi nonché consegna ai seguenti soggetti: Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Lacerno e del Fibreno; Stazione Carabinieri di Vicalvi; Guardiaparco della Riserva Naturale Lago di Posta Fibreno, Prefettura di Frosinone, Commissariato P.S. di Sora, Tenenza della Guardia di Finanza di Sora, Vigili del Fuoco di Sora.

Posta Fibreno, 30 maggio 2020

IL SINDACO
dott. *Adamo Pantano*
Adamo Pantano

